DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA STABILIZZAZIONE, ALLA RICOSTRUZIONE E ALLO SVILUPPO DI PAESI DELL'AREA BALCANICA

Art. 4

Attività di cooperazione allo sviluppo

Per le finalita' della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attivita' di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere destinata per la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Essa e' affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unita', in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attivita' di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e societa' pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Versione in vigore dal 15 aprile 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 84
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-partecipazione-italiana-alla-stabilizzazione-alla/art-4-attivita-di-cooperazione-allo-sviluppo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it